Penale Sent. Sez. 5 Num. 36570 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: MELE MARIA ELENA
Data Udienza: 15/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
Rossi Mario nato a Genova il 03/11/1959
De Mela Paola nato a Genova il 17/12/1975
Rossi Elisa nato a Genova il 11/08/1985

avverso la sentenza del 11/12/2025 della Corte d'appello di Genova

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da Mario Rossi e il rigetto dei ricorsi proposti da Paola De Mela ed Elisa Rossi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11 dicembre 2025, giudicando in sede di rinvio, la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena irrogata a Mario Rossi, in qualità di amministratore di fatto della ELPA srl, dichiarata fallita nel 2021, in relazione ai reati di cui agli artt. 216,

primo comma, nn. 1) e 2), 223, primo e secondo comma, n. 2), in relazione all'art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall.

Ha inoltre confermato la decisione del Tribunale di Genova, ritenendo Paola De Mela e Elisa Rossi responsabili del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva perché, in qualità di socie della ELPA srl, concorrevano con Rossi Mario, amministratore di fatto della società, a distrarre denaro per finalità estranee all'oggetto sociale, fornendo la disponibilità dei conti correnti loro intestati su cui ricevevano somme di denaro.

2. Avverso la richiamata sentenza ricorrono, attraverso i rispettivi difensori di fiducia, Mario Rossi nonché, con un distinto atto di impugnazione, Paola De Mela ed Elisa Rossi.

3. Il ricorso proposto da Rossi Mario articola tre motivi di censura.

3.1. Il primo motivo lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. poiché la Corte territoriale avrebbe dovuto, prima di ratificare l'accordo intervenuto tra le parti, rilevare la sussistenza di una causa di non punibilità risultante dagli atti, ossia l'esistenza di una sentenza di assoluzione, passata in giudicato, emessa dal Tribunale di Genova all'esito di un distinto procedimento per le medesime imputazioni riguardanti la medesima società.

3.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione per l'omessa valutazione della sentenza di assoluzione pronunciata nel distinto procedimento, la quale ha escluso la qualifica di amministratore di fatto in capo all'imputato.

3.3. Il terzo motivo deduce l'erronea applicazione delle disposizioni in materia di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216-223 legge fall. poiché al ricorrente è stata impropriamente attribuita la qualifica di amministratore di fatto della ELPA srl, mentre difetterebbero i requisiti di stabilità, effettiva autonomia decisionale e sistematica ingerenza nell'amministrazione societaria.

4. I ricorsi proposti da Paola De Mela e Elisa Rossi formulano tre motivi di censura.

4.1. Il primo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 216, primo comma, n.1), legge fall. e il vizio di motivazione per travisamento delle prove. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, al fine di verificare la sussistenza del reato, della circostanza per cui il dissesto della società è insorto nel 2019, a causa di quattro avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, mentre le operazioni di restituzione dei finanziamenti alle socie risalivano al più tardi al 2016, momento in cui non sussistevano quei 'segnali di allarme' rispetto a una situazione di difficoltà finanziaria che la giurisprudenza di legittimità richiede, in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

considerazione della natura di reato di pericolo concreto che riveste la bancarotta distrattiva. Inoltre, la pretesa erariale era assolutamente abnorme, sicché era imprevedibile *ex ante*, né la sentenza impugnata avrebbe spiegato in che modo gli amministratori potessero averne contezza. I giudici di appello avrebbero altresì omesso di confrontarsi con la consulenza tecnica di parte che aveva evidenziato la sussistenza di debiti della società nei confronti dei soci, ricostruendoli analiticamente, e che i finanziamenti da costoro effettuati, documentati e addirittura riconosciuti dalla sentenza impugnata, ben potevano essere oggetto di rimborso, trattandosi di finanziamenti a titolo di mutuo e non essendovi altri creditori della società. In ogni caso, mancherebbe la motivazione in ordine alle ragioni per cui, secondo la Corte territoriale, i versamenti di somme da parte delle socie non avrebbero natura di finanziamenti né a quale altro titolo sarebbero avvenuti. Infine, difetterebbe la motivazione in ordine al diverso trattamento riservato dai giudici del merito alla restituzione del prestito effettuato in favore della società dal socio Albino Cedrola, nonostante che tale restituzione fosse avvenuta nel corso del 2015, e quindi nel medesimo periodo delle restituzioni effettuate in favore delle imputate.

4.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato contestato. La Corte territoriale, con motivazione meramente apparente, avrebbe desunto la conoscenza da parte delle medesime dell'intento distrattivo dei versamenti ricevuti dal solo fatto di essere beneficiarie degli stessi, non trovando le somme ricevute causa lecita nel presunto rimborso dei finanziamenti.

4.3. Il terzo motivo contesta l'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. In via subordinata, le ricorrenti censurano la mancata pronuncia, da parte della Corte territoriale, in ordine alla richiesta riqualificazione del reato di bancarotta distrattiva in quello di bancarotta preferenziale. Si osserva, invero, che i versamenti operati dalle imputate in favore della società erano stati eseguiti a titolo di mutuo (e non già in conto capitale), sicché, secondo la giurisprudenza di legittimità, la restituzione di tali somme ai soci determinerebbe al più una violazione della *par condicio creditorum*, integrando il reato di bancarotta preferenziale.

5. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto da Mario Rossi e il rigetto dei ricorsi proposti da Paola De Mela ed Elisa Rossi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1. Il ricorso proposto da Mario Rossi è inammissibile poiché proposto fuori dai casi consentiti.

1.1. Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, con l'impugnazione avverso la sentenza che ratifica il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. possono essere fatti valere unicamente: 1) i vizi che attengono all'accordo e, in particolare, quelli relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato e al consenso espresso dal procuratore generale sulla richiesta; 2) il contenuto difforme della pronuncia del giudice, rispetto alla richiesta di concordato; 3) l'applicazione di una pena illegale; 4) la prescrizione intervenuta prima della sentenza che abbia convalidato l'accordo, non rilevata dal giudice di appello. Restano invece precluse le censure relative ai motivi rinunciati o, ancora, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (*ex plurimis*, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01).

Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti ritenuta in sentenza, essa può essere messa in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865), o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153).

1.2. Nella specie, non è stato dedotto alcuno dei vizi per cui è consentito il ricorso per cassazione, di tal che l'impugnazione proposta dal Rossi deve essere dichiarata inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

2. I ricorsi proposti da Paola De Mela e Elisa Rossi sono fondati nei termini di seguito specificati.

L'esame delle censure proposte rende necessario preliminarmente richiamare gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in ordine alla fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

2.1. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, ai fini della sussistenza del reato non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, sicché, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804).

Si è tuttavia chiarito che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in cui l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 – 01; Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059 - 01).

Invero, secondo una lettura costituzionalmente orientata, i principi di offensività e colpevolezza conducono ad interpretare il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva prefallimentare come un reato di pericolo concreto, di tal che rientra nella previsione normativa non già indifferentemente qualsiasi atto di diminuzione del patrimonio della società, ma soltanto quelle condotte che comportano uno squilibrio tra attività e passività idoneo a pregiudicare concretamente l'integrità del patrimonio dell'impresa, costituente la garanzia per i creditori della stessa (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, cit.; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 – 01; Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, cit.).

In quest'ottica, la rilevanza penale delle condotte e la loro offensività deve essere valutata *ex ante*, in relazione alle caratteristiche complessive dell'atto stesso e della situazione finanziaria della società, tenendo altresì conto della distanza di tali condotte dal manifestarsi dello stato di insolvenza (la cd. zona di rischio penale). Infatti, la "prossimità dello stato di insolvenza", conosciuto dall'agente, è destinata ad orientare l'interpretazione di ogni iniziativa di distrazione dei beni da parte di quest'ultimo (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, cit.; Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024, Parcesepe, Rv. 286501 - 01).

In sostanza, non ogni diminuzione del patrimonio della società, in qualunque tempo realizzata, assume rilevanza penale, ma occorre tenere conto della qualità oggettiva del distacco patrimoniale, in relazione al suo valore e alla sua concreta idoneità a porre in pericolo la garanzia dei creditori, nonché del tempo in cui esso avviene, dal momento che «lontano dalla fase di crisi o di insolvenza, e soprattutto quando l'impresa o la società sono *in bonis*, l'imprenditore può dare dinamicamente ai singoli propri beni le destinazioni che ritiene utili alla conservazione del valore del patrimonio sociale nel suo complesso» (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, cit., in motivazione).

Non è dunque necessario che l'atto di depauperamento sia realizzato in prossimità della dichiarazione di fallimento ma, poiché il reato è di pericolo concreto, il notevole lasso temporale trascorso tra la condotta e lo stato di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

insolvenza impone una verifica particolarmente rigorosa in ordine all'attitudine dell'atto dispositivo a porre realmente in pericolo il patrimonio societario (Sez. 5, n. 11184 del 11/02/2026, Gervasi, Rv. 289599 - 01).

Il pericolo, che è anche l'evento giuridico del reato di bancarotta prefallimentare, deve essere valutato in relazione alla idoneità dell'atto depauperativo a creare un *vulnus* alla integrità della garanzia della "categoria" dei creditori, in caso di apertura di procedura concorsuale, con un'analisi che deve riguardare in primo luogo l'elemento oggettivo, per investire poi in modo omogeneo l'elemento soggettivo e che deve poggiare su criteri *ex ante* in relazione alle caratteristiche complessive dell'atto stesso e della situazione finanziaria della società.

2.2. La natura di reato di pericolo concreto rivestita dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale assume particolare rilievo con riguardo alla configurazione dell'elemento psicologico del reato, il quale è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di creare pregiudizio ai creditori, ma è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, cit.). Ai fini della sussistenza del dolo, tuttavia, oltre alla rappresentazione e volizione del fatto distrattivo, occorre che l'agente sia altresì consapevole delle caratteristiche dell'operazione e della sua pericolosità, in quanto capace di incidere negativamente sulla funzione di garanzia del patrimonio. In questa prospettiva, si è affermato che la fraudolenza implica che la condotta sia posta in essere con la consapevolezza che si stanno compiendo sul patrimonio sociale operazioni che mettono a rischio gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, cit.).

È pertanto necessario che la motivazione della decisione di merito dia conto sia della connotazione del fatto in termini di pericolo concreto, sia della sussistenza del dolo generico sulla base di una puntuale analisi della fattispecie concreta, anche ricercando i possibili "indici di fraudolenza", cioè dati esteriori e obiettivi che, valutati sulla base di massime di esperienza, consentano di desumere la concretezza del pericolo realizzato dalla condotta, nonché l'esistenza dell'elemento psicologico del reato.

3. Alla luce dei principi di diritto ora richiamati, le doglianze svolte dalle ricorrenti, con il primo e il secondo motivo, devono essere accolte, nei termini di seguito precisati, con assorbimento del terzo motivo.

La Corte di appello, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto che i pagamenti ricevuti dalle ricorrenti a titolo di rimborso dei finanziamenti dalle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

stesse erogati in favore della ELPA srl fossero qualificabili come condotte distrattive.

Tuttavia, la sentenza impugnata è pervenuta a tale conclusione senza confrontarsi con le argomentazioni svolte nei motivi di gravame con cui si sosteneva che le imputate avevano effettuato finanziamenti a titolo di mutuo in favore della società, limitandosi unicamente a valorizzare le dichiarazioni del teste m.llo Simone Ruscito, che riferiva della presunta anomalia di versamenti effettuati dalle socie e rimborsati nel giro di pochi giorni alle stesse, nonché la asserita incompatibilità di tali versamenti con le condizioni reddituali delle stesse.

La Corte territoriale non ha neppure accertato il contesto in cui furono eseguiti i rimborsi, valutando quale fosse la condizione concreta della società, e cioè se essa già versasse o meno in una condizione di crisi, né ha tenuto conto delle doglianze difensive con cui si evidenziava l'ampio arco temporale intercorso tra il rimborso dei versamenti, avvenuto al più tardi nel 2016, e lo stato di dissesto verificatosi solo nel 2019, né ha verificato la rilevanza delle cause dello stesso, costituite dalla notifica degli avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate per somme rilevantissime e conseguenti alla scelta del regime fiscale operata dalla società.

La sentenza impugnata ha altresì omesso di spiegare le ragioni per cui il rimborso del finanziamento erogato dall'altro socio della ELPA, Albino Cedrola, effettuato nelle stesse date di quelli effettuati in favore delle imputate, era stato invece ritenuto legittimo. Sul punto, i giudici dell'appello si sono limitati a richiamare le argomentazioni svolte dal Tribunale, che aveva definito tale finanziamento come l'unico per il quale era stata fornita «una giustificazione seria», senza tuttavia specificare quale fosse.

Meramente apparente è poi la motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Pur dando atto del motivo di gravame con cui si sosteneva che le condotte contestate erano state poste in essere in un momento in cui la società non versava in stato di insolvenza, la sentenza impugnata si è limitata a richiamare la giurisprudenza di questa Corte che esclude la necessità del nesso causale tra i fatti distrattivi e il successivo fallimento, e ad affermare che i trasferimenti di denaro in favore delle imputate erano del tutto ingiustificati, non trovando una causa lecita nel rimborso di precedenti finanziamenti.

In tal modo, la Corte di appello non solo ha confuso il profilo della verifica del nesso di causalità con quello dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, ma ha altresì del tutto trascurato il pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente *extraneus* nel reato proprio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'*intraneus*, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, Falcioni, Rv. 278156 – 02; Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016, Morosi, Rv. 267059 – 01; Sez. 5, n. 9299 del 13/01/2009, Poggi, Rv. 243162 - 01).

Nella specie, i giudici di appello hanno omesso di accertare la sussistenza, in capo alle ricorrenti, oltre che della volontà della propria condotta, altresì della consapevolezza che essa incideva sul patrimonio sociale depauperandolo ai danni dei creditori.

4. Le molteplici carenze della sentenza impugnata ne impongono l'annullamento limitatamente alle posizioni di Paola De Mela ed Elisa Rossi, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di De Mela Paola e Rossi Elisa, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Dichiara inammissibile il ricorso di Rossi Mario, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/09/2026

Il Consigliere estensore
Maria Elena Mele

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale